

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 28/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 19 settembre 2008, ha adottato la seguente decisione:

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo, - Presidente; Cerini Dr. Francesco, Attolico Avv. Lorenzo - Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio METITIERI - Segretario

- 1) **RECLAMO DEL BARI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DONDA PORTAS MARIANO SEGUITO GARA FROSINONE/BARI DEL 7.9.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 55 del 9.9.2008)

La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Bari S.p.A. di Bari, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Donda Portas Mariano a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 2) **RECLAMO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MUNTARI SULLEY ALI SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/CATANIA DEL 13.9.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 61 del 16.9.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo con procedimento d'urgenza come sopra proposto dal F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo, - Presidente; Attolico Avv. Lorenzo, Mezzacapo Dr. Salvatore - Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio METITIERI - Segretario

- 3) RECLAMO DELL’A.C. SIENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE MASSIMO MACCARONE SEGUITO GARA ATALANTA/SIENA DEL 31.08.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 54 dell’8.9.2008)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.C. Siena di Siena, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Massimo Maccarone a 2 giornate effettive di gara, unitamente all’ammenda di €10.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 4) RECLAMO DEL FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA FROSINONE/BARI DEL 7.9.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 55 del 9.9.2008)

La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Frosinone Calcio S.r.l. di Frosinone, riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante a €7.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 5) RECLAMO DEL TREVISO F.C. 1993 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE D’AVERSA ROBERTO SEGUITO GARA TREVISO/RIMINI DEL 13.9.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 59 del 14.9.2008)

La C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Treviso F.C. 1993 S.r.l. di Treviso, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore D’Aversa Roberto a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 19 settembre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete